

STATUTO

MARCONDIRO - COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ALESSANDRIA AL CORSO
ALFONSO LAMARMORA 6
Numero REA: AL - 179469
Codice fiscale: 01704520061
Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 21-02-2017 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "A" AL NUMERO 5.907 DI RACCOLTA-----

-----**STATUTO SOCIALE**-----

-----**TITOLO I**-----

-----**COSTITUZIONE - SEDE - DURATA**-----

Art.1 - Costituzione e denominazione-----

E' costituita, con sede nel Comune di Alessandria (AL), una società cooperativa sociale denominata "MARCONDIRO - Cooperativa Sociale".-----

L'indirizzo della sede legale è quello indicato nella domanda di iscrizione al registro delle imprese ai soli fini di cui all'art. 111 ter disp. att. e trans. al c.c.-----

Con deliberazioni del consiglio di amministrazione possono essere istituite filiali, succursali, agenzie e rappresentanze in Italia ed all'estero e potrà essere trasferito l'indirizzo della sede sociale nell'ambito dello stesso Comune.-----

La cooperativa si configura a mutualità prevalente e, in quanto tale, deve indicare negli atti e nella corrispondenza il numero di iscrizione presso l'albo delle cooperative a mutualità prevalente. L'organo amministrativo ha il compito di verificare il mantenimento dei requisiti di mutualità prevalente e di curare gli adempimenti connessi alla natura di cooperativa a mutualità prevalente.-----

La cooperativa sarà disciplinata dalle norme contenute in questo statuto, dai patti espressi negli eventuali regolamenti previsti dalla legge, dalle norme del titolo VI del libro quinto del codice civile e, in quanto compatibili, dalle norme per le società per azioni. -----

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.-----

Art. 2 - Durata-----

La Società ha durata fino al 31/12/2050 ma può essere prorogata a norma di legge, salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.-----

-----**TITOLO II**-----

-----**SCOPO - OGGETTO**-----

Art. 3 - Scopo-----

La Società, senza fini di speculazione privata, intende rendere partecipi tutti i soci dei benefici della mutualità applicandone i metodi ed ispirandosi, nella sua attività, ai principi della libera e spontanea cooperazione per la cui diffusione ed affermazione è impegnata.-----

Avendo come riferimento i principi dell'economia democratica, opera per il miglioramento della qualità della vita e per la diffusione del benessere sociale ed economico, in alternativa alla logica del profitto.-----

Essa può operare nell'interesse generale della collettività su scala nazionale ed internazionale e si propone lo scopo: -----

- di perseguire l'interesse generale della Comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di attività diverse, così come previsto dal-

la Legge 381 del 08/11/1991, art. 1, lettera b). Tali attività possono essere agricole, industriali, commerciali e di servizi e sono finalizzate all'inserimento lavorativo e all'autonomia economica di persone svantaggiate di cui all'art. 4 della medesima legge;-----

- di garantire continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni retributive, professionali e lavorative. A tal fine la Cooperativa, in relazione alle concrete esigenze produttive, stipula con i soci lavoratori contratti di lavoro in forma subordinata o parasubordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma prevista dalle leggi in vigore.-----
Per il miglior conseguimento dell'oggetto sociale e degli scopi mutualistici, la Cooperativa può operare anche avvalendosi di prestazioni lavorative fornite da soggetti non soci, fermo restando l'impiego prevalente di lavoratori soci.-----

Art. 4 - Requisiti di mutualità-----

E' preciso impegno della Cooperativa di rientrare nella categoria delle cooperative a mutualità prevalente e, pertanto, così come prevede l'art. 2514 del codice civile, si impone:---

a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;-----

b) il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori;-----

c) l'obbligo di devoluzione di una quota degli utili annuali, al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;-----

d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;-----

e) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi.

Art. 5 - Svolgimento del rapporto mutualistico-----

I soci lavoratori, attraverso l'adesione, stabiliscono con la Cooperativa un rapporto in forza del quale dispongono collettivamente dei mezzi di produzione e di direzione, partecipano alla elaborazione ed alla realizzazione dei processi produttivi e dei programmi di sviluppo dell'azienda, partecipano responsabilmente al rischio di impresa, ai risultati economici ed alla loro distribuzione. Essi contribuiscono economicamente alla formazione del capitale sociale, conferiscono il proprio lavoro mettendo a disposizione della Cooperativa le proprie capacità professionali, compatibilmente con lo stato di attività e di volume della stessa e con le modalità stabilite dal presente Statuto e dal Regolamento Interno.-----

Le regole di svolgimento del rapporto mutualistico ed i relativi criteri, con specifico riferimento ai rapporti tra la società ed i soci, potranno essere integrati in apposito regolamento che, predisposto dall'organo amministrativo, verrà approvato dall'assemblea con la maggioranza prevista per le assemblee straordinarie, ai sensi e per gli effetti dell'art.

2521 u.c. del codice civile.-----

Fin d'ora si precisa, con riferimento ai detti rapporti mutualistici, che la società è e sarà obbligata al rispetto del principio della parità di trattamento a parità, qualitativa e quantitativa, di scambio mutualistico. -----

Art. 6 - Oggetto-----

Per il perseguimento dei suoi scopi, la società può effettuare stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto terzi, la gestione delle seguenti attività:-----

- produzione, confezione, manutenzione e rammendo di capi di maglieria, abbigliamento e accessori, di corredo ed arredamento per la casa;-----
- tessitura e produzione di oggettistica varia con l'utilizzo e trattamento di tessuti, filati e pellame;-----
- lavanderia, tintoria e stireria civile ed industriale;-----
- lavorazione dell'argilla e produzione di oggetti in ceramica, in cartapesta, in pasta di sale e di pittura su vetro, ceramica, stoffa, tela, ecc.;-----
- produzione, confezione di oggettistica ed arredamento per la casa, anche mediante l'utilizzo e trattamento di fiori essiccati;-----
- falegnameria, costruzione/assemblaggio casse e pedane per imballaggi industriali, restauro del legno, fabbricazione di mobili;-----
- silvicoltura, manutenzione del verde pubblico e privato, giardinaggio;-----
- produzione nei settori agricolo e floro-vivaistico, orticoltura, allevamento e vendita all'ingrosso e al dettaglio di bestiame destinato al consumo alimentare;-----
- produzione, trasformazione, vendita e distribuzione di prodotti gastronomici, cibi e alimenti, anche attraverso la gestione di agriturismi, mense, ristoranti, pizzerie, bar, enoteche ecc., nonché somministrazione di alimenti e di bevande;-----
- gestione ed organizzazione di fiere ed altri eventi pubblici;-----
- gestione di alberghi, case per ferie, ostelli, campeggi e villaggi turistici e promozione di attività di turismo;-----
- pulizie civili ed industriali per soggetti pubblici e privati;-----
- portineria, bidellaggio, guardianaggio;-----
- traslochi, sgombero di cantine e solai; -----
- trasporti in proprio e conto terzi, imballaggio di merci ed attrezzature civili ed industriali, facchinaggio;-----
- gestione di canili o altri ricoveri per animali domestici;--

- riparazione meccanica di auto, elettrauto, carrozzeria e riparazione di biciclette e motocicli;-----
- assemblaggio, imballaggio, smontaggio, riciclaggio, riparazione di apparecchiature e attrezzature meccaniche, elettriche, elettroniche;-----
- raccolta, trasporto, smaltimento rifiuti civili e industriali, raccolta differenziata rifiuti urbani;-----
- tipografia, copisteria, battitura testi, inserimento dati, sbobinatura nastri registrati, rilegatura, microfilmatura anche con l'utilizzazione di apparecchiature elettroniche e computerizzate;-----
- gestione di laboratori fotografici e produzione di audiovisivi;-----
- gestione di archivi, biblioteche e librerie;-----
- attività di protezione civile;-----
- servizi di segreteria, amministrazione ed accoglienza telefonica e non;-----
- costruzioni edili, manutenzione, ordinaria e straordinaria, di edifici privati e pubblici;-----
- installazione e manutenzione arredi urbani;-----
- manutenzioni varie aree pubbliche e private, ivi comprese attività connesse alla segnaletica stradale orizzontale e verticale;-----
- impiantistica civile ed industriale;-----
- promozione e gestione di corsi di formazione professionali collegati alle attività facenti parte dello scopo sociale;----
- attività finalizzate alla commercializzazione e alla vendita dei propri prodotti;-----
- ogni altra attività, connessa e/o complementare a quelle sopra elencate, che il consiglio di amministrazione ritenga utile per il raggiungimento degli scopi sociali.-----
La Cooperativa, per il conseguimento dei propri scopi sociali, può partecipare a gare d'appalto indette da Enti Pubblici e privati e può svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e includere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali, comunque sia indirettamente o direttamente attinente ai medesimi.-----
La Cooperativa si propone anche di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito regolamento approvato dall'assemblea sociale, per la raccolta dei prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, il tutto secondo i criteri ed i limiti fissati dalle leggi, dai regolamenti e dalle disposizioni emanate dalla Banca d'Italia. -----
La Cooperativa può istituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale a norma dell'art. 4 della Legge 31/01/92 n. 59. A tal fine si può av-

valere di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge.-----
Potrà emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed
assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile
investimento e non di collocamento sul mercato.-----

La Cooperativa si propone anche la promozione, il finanziamen-
to e lo sviluppo delle attività di altre cooperative anche nel
caso in cui tali operazioni non comportino benefici sul piano
economico e finanziario.-----

Su delibera del consiglio di amministrazione la Cooperativa
può aderire ad una o più organizzazioni cooperative nazionali
ed internazionali legalmente riconosciute ed ai loro organismi
periferici, ad associazioni, enti, consorzi, organismi econo-
mici e sindacali, nazionali ed internazionali, che si propon-
gono finalità ed iniziative di carattere mutualistico, coope-
rativistico, sociale, culturale.-----

-----TITOLO III-----

-----SOCI-----

Art. 7 - Soci ordinari-----

Il numero dei soci è illimitato ma non inferiore al minimo
stabilito dalla legge. -----

Possono essere soci cooperatori le persone fisiche maggiorenni
appartenenti alle seguenti categorie:-----

a) soci lavoratori che per la loro capacità effettiva di la-
voro, attitudine e specializzazione sono in grado di svolgere
la loro attività lavorativa in relazione alle diverse attività
comprese nell'oggetto sociale ed effettivamente svolte dalla
cooperativa;-----

b) soci lavoratori svantaggiati così come definiti dalla legge
381/1991;-----

c) soci volontari provvisti dei requisiti sub a) che prestano
la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di so-
lidarietà, nel numero massimo previsto dalla legge 381/1991. -
Possono essere soci le persone giuridiche, pubbliche o priva-
te, nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo svilup-
po della attività delle cooperative sociali.-----

In nessun caso possono essere soci gli interdetti, gli inabi-
litati e coloro che esercitano in proprio imprese in concor-
renza con la Cooperativa, o partecipano a società che, per
l'attività svolta, si trovino in effettiva concorrenza con la
Cooperativa, secondo la valutazione del consiglio di ammini-
strazione.-----

Possono essere ammessi quali soci elementi tecnici e ammini-
strativi nel numero strettamente necessario al buon funziona-
mento della cooperativa.-----

Art. 8 - Categoria speciale di soci-----

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci
ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del codice civile, i cui di-
ritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo.----

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà
in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci coo-

peratori.-----
In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali.-----
In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa, soggetti in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.----
La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dall'organo amministrativo al momento dell'ammissione ma non può superare i 5 anni. -----
Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.-----
I voti espressi dai soci appartenenti alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un decimo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in assemblea.-----
I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'organo amministrativo della Cooperativa e non godono dei diritti di cui agli artt. 2422 e 2545 bis del codice civile.-----
Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 13 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.----
Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 14 del presente Statuto:-----
a. l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;-----
b. l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa; -----
c. l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;-----
d. l'incompatibilità con l'utenza, i colleghi e, in generale, con l'ambiente di lavoro; -----
e. il mancato adeguamento agli standard produttivi.-----
Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'organo amministrativo anche prima del termine fissato al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti pari ai soci ordinari. -----
Qualora intenda essere ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci ordinari, il socio appartenente alla speciale categoria deve presentare, sei mesi prima della scadenza del predetto periodo, apposita domanda all'organo amministrativo. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel li-

bro dei soci.-----
In caso di mancato accoglimento, l'organo amministrativo deve,
entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, notificare
all'interessato la deliberazione di esclusione.-----
Ogni socio è iscritto nel libro dei soci in modo che sia chia-
ra la natura del rapporto che instaura con la Cooperativa.----

Art. 9 - Soci volontari-----

Possono essere soci i volontari che prestano la loro attività
gratuitamente. Il loro numero non deve superare la metà del
numero complessivo dei soci così come previsto dalla Legge
08/11/91 n. 381.-----

In materia di lavoro, ai soci volontari non si applicano i
contratti collettivi e le norme di legge vigenti per il lavoro
subordinato ed autonomo ad eccezione della norma in materia di
assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali. Ai soci volontari può essere corrisposto sol-
tanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e docu-
mentate. -----

Le prestazioni dei soci volontari vengono disciplinate dal Re-
golamento Interno approvato dall'assemblea dei soci e concorde
con le disposizioni della Legge 381/91 e successive modifiche
ed integrazioni.-----

Art. 10 - Domanda di ammissione-----

Chi intende essere ammesso come socio deve presentare al Con-
siglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere,
se trattasi di persona fisica:-----

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di
nascita;-----
- b) la categoria di soci (lavoratori o volontari o speciale) a
cui chiede di essere iscritto;-----
- c) i requisiti tecnico-professionali posseduti e l'attività di
lavoro che intende svolgere nella Cooperativa;-----
- d) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condi-
zione professionale, delle specifiche competenze possedute
specificando il possesso dei requisiti di cui al precedente
articolo 8;-----
- e) l'ammontare della quota di capitale sociale che si propone
di sottoscrivere; -----
- f) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il
presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente
adottate dagli organi sociali; -----
- g) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della
clausola compromissoria contenuta nel prosieguo del presente
statuto.-----

Se trattasi di soggetto diverso dalle persone fisiche, oltre a
quanto previsto nei precedenti punti b), e), f) e g), la do-
manda di ammissione dovrà altresì contenere:-----

- a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e
la sede legale;-----
- b) l'organo sociale che ha autorizzato la domanda e la relati-

va deliberazione;-----
c) la qualifica della persona che sottoscrive la domanda;-----
ed alla medesima deve essere allegata copia dello statuto
dell'ente dal quale risulti la previsione del finanziamento o
dello sviluppo delle cooperative sociali fra le finalit 
dell'ente medesimo.-----

L'ammissione di un nuovo socio   fatta con deliberazione degli
amministratori su domanda dell'interessato. La deliberazione
di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annota-
ta a cura degli amministratori nel libro dei soci.-----
Ogni socio   iscritto in un'apposita sezione del libro soci in
base alla categoria di appartenenza. Il consiglio di ammini-
strazione deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione
di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli in-
teressati. -----

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli ammini-
stratori, chi l'ha proposta pu  entro sessanta giorni dalla
comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronun-
ci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte,
se non appositamente convocata, in occasione della sua prossi-
ma successiva convocazione.-----

Gli amministratori nella relazione al bilancio, o nella nota
integrativa, illustrano le ragioni delle determinazioni assun-
te con riguardo all'ammissione dei nuovi soci. -----

Art. 11 - Obblighi del socio-----

Aderendo alla societ  i soci si obbligano:-----

a) ad osservare il presente Statuto, gli eventuali regolamenti
e le deliberazioni tutte legalmente adottate dagli organi so-
ciali;-----

b) a contribuire e partecipare all'attivit  della Societ  per
la sua intera durata, prestando la propria opera in favore
della stessa, secondo le proprie capacit  e in base alla natu-
ra, quantit  e qualit  delle mansioni affidate loro, salvo il
verificarsi di una delle cause previste dal presente Statuto
per la perdita della qualit  di socio;-----

c) a non svolgere azione alcuna che possa comunque essere in
concorrenza o pregiudizievole agli interessi della societ .---
Il nuovo ammesso deve versare, oltre all'importo del capitale
sottoscritto:-----

1) una tassa di ammissione eventualmente determinata dall'as-
semblea su proposta del consiglio di amministrazione, a titolo
di rimborso delle spese di istruttoria;-----

2) un sovrapprezzo anch'esso determinato per ciascun esercizio
sociale dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su
proposta del consiglio di amministrazione.-----

Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio del socio
  quello che risulta dal relativo libro dei soci. -----

Art. 12 - Perdita della qualit  di socio-----

La qualit  di socio si perde:-----

1. per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte,

se il socio è persona fisica;-----
2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.-----
Art. 13 - Recesso del socio-----
Il recesso del socio, oltre che nei casi previsti dalla legge, è consentito:-----
a) nel caso di perdita dei requisiti per l'ammissione;-----
b) nel caso di impossibilità a perseguire il raggiungimento degli scopi sociali.-----
Il recesso deve essere comunicato a mezzo di lettera scritta raccomandata.-----
Gli amministratori devono esaminarla, entro 60 giorni dalla ricezione.-----
Se non sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio, che entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può ricorrere al collegio arbitrale con le modalità previste ai successivi artt. 45 e seguenti.-----
Il recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.-----
Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.-----
I regolamenti approvati dall'Assemblea potranno contenere ulteriori norme inerenti al recesso dei soci che prevedano penalità conseguenti al mancato rispetto dei termini previsti dallo Statuto e dai regolamenti stessi.-----
Art. 14 - Esclusione-----
L'esclusione può essere deliberata dall'Organo Amministrativo qualora il socio:-----
a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali oppure abbia perduto i requisiti dell'ammissione;-----
b) svolga o tenti di svolgere attività in contrasto o concorrente con quella della Società, senza esplicita autorizzazione dell'organo amministrativo;-----
c) risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo Statuto dai regolamenti sociali e dalle deliberazioni legittimamente adottate dagli organi sociali o che ineriscano il rapporto mutualistico, salva la facoltà per l'Organo amministrativo di accordare un termine non superiore a 60 giorni per adeguarvisi;-----
d) che, previa intimazione da parte dell'Organo Amministrativo con termine di almeno 30 giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o nei pagamenti di somme dovute

te alla Società a qualsiasi titolo;-----
e) nei rimanenti casi previsti dalla legge.-----
Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre
opposizione al Collegio arbitrale di cui in prosieguo, nel
termine di 60 giorni dalla comunicazione. -----
L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei
soci, da farsi a cura dell'Organo Amministrativo.-----
Le deliberazioni assunte in materia di esclusione sono comuni-
cate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di
ritorno.-----
Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la riso-
luzione dei rapporti mutualistici pendenti.-----
Art. 15 - Decesso-----
In caso di decesso del socio, gli eredi o legatari del socio
defunto hanno diritto di ottenere il rimborso della quota in-
teramente liberata, eventualmente rivalutata, nella misura e
con le modalità di cui al successivo articolo 16.-----
Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare,
unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di
spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla
quale risultino gli aventi diritto.-----
Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro 6 mesi dalla
data del decesso dovranno indicare quello tra essi che li rap-
resenterà di fronte alla Società.-----
In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi
2 e 3 del codice civile.-----
L'erede o il legatario che abbia i requisiti previsti per as-
sumere la qualità di socio può peraltro subentrare nella par-
tecipazione del defunto. -----
In tal caso egli dovrà presentare domanda di ammissione entro
sei mesi dalla apertura della successione. -----
Spetta in tal caso all'organo amministrativo valutare la sus-
sistenza dei requisiti suddetti con le modalità e procedure
sopra previste per l'ammissione di nuovi soci.-----
In caso di diniego sono consentite all'erede o legatario i-
stante le facoltà previste in tale ipotesi.-----
Nel caso siano più d'uno i successori aventi diritto a suben-
trare nella partecipazione sociale del defunto e i medesimi
abbiano ottenuto in tal senso la decisione favorevole dell'or-
gano amministrativo, gli stessi dovranno nominare un rappre-
sentante comune per l'esercizio dei diritti amministrativi nei
confronti della società, dotato di ogni facoltà, nessuna e-
sclusa, con riferimento ai diritti di natura patrimoniale, ivi
compresi i ristorni, fermo restando che i diritti patrimoniali
spettanti alla pluralità degli aventi diritto non potranno in
nessun caso eccedere le quantità spettanti al socio defunto al
quale subentrano.-----
Art. 16 - Liquidazione -----
I soci receduti od esclusi hanno diritto al rimborso delle
quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, la cui

liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.-----
La liquidazione comprende il rimborso del sovrapprezzo, ove versato. -----

Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.-----

La quota di capitale sociale assegnata in occasione della distribuzione di ristorni, ai sensi dell'art. 2545 sexies c.c., può essere corrisposta in più rate annuali di pari importo entro un termine massimo di 5 anni. In questo caso la Società deve riconoscere gli interessi legali.-----

Art. 17 - Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati-----

La Cooperativa non è tenuta al rimborso della quota in favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio deceduto, ove questo non sia stato richiesto in forma scritta entro un anno dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.-----

Il valore della quota per la quale non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con deliberazione dell'organo amministrativo alla riserva legale.-----

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 14, lettere b), c), d), oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel Regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.-----

Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo, o dal pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito Regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del codice civile.-----

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.-----

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.-----

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi del socio defunto.-----

-----**TITOLO IV**-----
-----**SOCI SOVVENTORI**-----

Art. 18 - Soci sovventori-----

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci

sovventori, di cui all'art. 4 della legge 31.01.92, n. 59.----
Il rapporto tra la Società e questa categoria di soci, oltre a quanto previsto dal presente titolo, potrà essere normato da apposito regolamento approvato dall'assemblea ordinaria.-----
Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.-----

Art. 19 - Conferimento e azioni dei soci sovventori-----

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di Euro 50 ciascuna.-
La Società ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi dell'art. 2346 del codice civile.-----

Art. 20 - Alienazione delle azioni dei soci sovventori-----

Salvo che sia diversamente disposto dall'assemblea ordinaria in occasione della emissione dei titoli, le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'organo amministrativo.-----
In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, gli amministratori provvederanno ad indicarne altro gradito a parità di condizioni e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.-----
Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare all'organo amministrativo il proposto acquirente e gli amministratori devono pronunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione.-----

Art. 21 - Deliberazione di emissione-----

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea ordinaria, con la quale devono essere stabiliti:-----
a) l'importo complessivo dell'emissione;-----
b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle azioni emesse;-----
c) il termine minimo di durata del conferimento;-----
d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non può essere maggiorato in misura superiore a 2 punti rispetto al dividendo previsto per i soci ordinari;-----
e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.-----

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.-----

A tutti i detentori delle azioni di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle azioni che siano anche soci cooperatori, spettano da 1 a 5 voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dal successivo art. 35.-----
Qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno sulle azioni di

sovvenzione solo dopo che è stato integralmente utilizzato il capitale dei soci cooperatori.-----

In caso di disponibilità da parte dei soci sovventori, le azioni di sovvenzione potranno essere vincolate a garanzia della copertura di eventuali perdite.-----

Art. 22 - Recesso dei soci sovventori-----

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del codice civile, ai soci sovventori il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dall'assemblea in sede di emissione delle azioni a norma del precedente articolo.-----

Oltrepassato tale vincolo temporale ed in assenza di provvedimenti contrari adottati dall'organo amministrativo, il rapporto associativo può essere mantenuto nel tempo, senza che i soci sovventori debbano dare comunicazione della loro disponibilità.-----

In questo caso, dietro presentazione di richiesta scritta e motivata da parte del socio sovventore, il consiglio di amministrazione può decidere la liquidazione parziale, entro sei mesi dalla data della delibera, delle azioni di sovvenzione e conseguentemente il mantenimento del rapporto associativo.----

TITOLO V-----

AZIONI DI PARTECIPAZIONE-----

Art. 23 - Azioni di partecipazione cooperativa-----

Con deliberazione dell'assemblea, la Cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art. 5 della legge 59/92.-----

In tal caso la Cooperativa può emettere azioni di partecipazione cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili.-----

Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse per un ammontare non superiore al valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero delle Attività Produttive.-----

Il valore di ciascuna azione è di Euro 500.-----

Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte, in misura non inferiore alla metà, ai soci e ai lavoratori dipendenti della Cooperativa.-----

All'atto dello scioglimento della Società, le azioni di partecipazione cooperativa hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale sulle altre azioni, per l'intero valore nominale.

La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni di partecipazione cooperativa, se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni.-

L'assemblea, in sede di delibera di emissione delle azioni di partecipazione cooperativa, determina:-----

- l'importo complessivo dell'emissione, nel rispetto dei limiti sopra indicati;-----
- la durata delle azioni, in relazione ai programmi pluriennali approvati dall'Assemblea;-----
- i criteri ulteriori per l'offerta in opzione delle azioni di partecipazione cooperativa, nonché per il collocamento delle azioni eventualmente rimaste inoprate.-----
Ai possessori delle azioni di partecipazione cooperativa spetta una remunerazione massima maggiorata di 2 punti rispetto a quella dei soci cooperatori.-----
I possessori di azioni di partecipazione cooperativa sono obbligati:-----

- a) al versamento degli importi sottoscritti, secondo le modalità e nei termini previsti in sede di emissione;-----
- b) all'osservanza dello statuto e degli altri atti interni, limitatamente alle disposizioni ad essi applicabili. -----

Art. 24 - Assemblea speciale-----

L'Assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa, per la quale valgono, in quanto compatibili, le norme fissate per le assemblee dei soci dalla legge e dal presente statuto, viene convocata dall'organo amministrativo della Cooperativa o dal rappresentante comune, quando lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei possessori dei titoli. -----
Le deliberazioni saranno prese attribuendo a ciascun possessore un voto per ogni azione posseduta.-----
L'Assemblea delibera sulle materie ad essa attribuite dalla legge.-----

Il rappresentante comune può esaminare i libri sociali e chiederne estratti, può assistere alle assemblee dei soci, con facoltà di impugnarne le deliberazioni; provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea speciale e tutela gli interessi dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa nei confronti della Società.-----

Art. 25 - Recesso-----

Ai detentori di azioni di partecipazione cooperativa il diritto di recesso spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata delle azioni stabilito dall'assemblea in sede di emissione delle azioni medesime.-----

-----TITOLO VI-----

-----PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE-----

Art. 26 - Elementi costitutivi-----

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:-----
a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato -----
- dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote del valore nominale nè inferiore nè superiore ai limiti di cui all'art. 2525 c.c.;-----
- dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, secondo quanto indicato al titolo IV;-----
- dai conferimenti rappresentati dalle azioni di partecipa-

zione cooperativa;-----
b) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'art. 28 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;-----

c) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 11;-----

d) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge.-----

Le riserve sono tutte indivisibili e non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.-----

Art. 27 - Vincoli sulle quote e loro alienazione-----

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione degli amministratori.-----

Il socio che intende trasferire, anche in parte, la propria quota deve darne comunicazione agli Amministratori con lettera raccomandata, fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente art. 7.-----

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta.-----

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.-----

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Collegio arbitrale.-----

Art. 28 - Bilancio di esercizio-----

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. -----

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del progetto di bilancio. --

L'assemblea ordinaria per la approvazione del bilancio di esercizio deve essere convocata entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della cooperativa, segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.-----

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:-----

a) a riserva legale indivisibile nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;-----

b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.01.92 n. 59,

nella misura prevista dalla legge medesima;-----
c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31.01.92 n. 59;-----

d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità prevalente.-----

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili. L'assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soli soci finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.-----

Art. 29 - Ristorni-----

L'organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.-----

L'assemblea, in sede di approvazione del bilancio, delibera sulla destinazione del ristorno che potrà essere attribuito mediante una o più delle seguenti forme:-----

- erogazione diretta a titolo di integrazione dei compensi;---
- aumento del valore nominale delle quote detenute da ciascun socio; -----
- emissione di obbligazioni; -----
- emissione di strumenti finanziari. -----

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento, tenendo comunque conto in particolare della natura, qualità, quantità, del tempo e del luogo della prestazione lavorativa effettuata, delle eventuali particolari difficoltà tecniche della stessa, nonché del rilievo che la prestazione assume rispetto al complesso dell'attività della cooperativa-----

-----**TITOLO VII**-----

-----**ORGANI SOCIALI**-----

Art. 30 - Organi-----

Sono organi della Società:-----

- a) l'Assemblea dei soci;-----
- b) il Consiglio di amministrazione;-----
- c) il Collegio dei sindaci, se nominato;-----
- d) il Revisore legale dei conti, se nominato.-----

Art. 31 - Assemblee-----

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.-----

La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso comunicato con mezzo idoneo a garantire l'avvenuto ricevimento, inviato 15 giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da

quello della prima.-----
In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e la maggioranza degli amministratori e dei sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.-----

Art. 32 - Funzioni dell'Assemblea-----

L'Assemblea:-----

- 1) approva il bilancio e destina gli utili;-----
 - 2) delibera sulla emissione delle azioni destinate ai soci sovventori;-----
 - 3) delibera sulla emissione delle azioni di partecipazione cooperativa;-----
 - 4) approva, previo parere dell'assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa, lo stato di attuazione dei programmi pluriennali in relazione ai quali sono state emesse le azioni medesime; -----
 - 5) procede alla nomina degli amministratori;-----
 - 6) procede alla eventuale nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputato alla revisione legale dei conti;-----
 - 7) determina la misura dei compensi da corrispondere agli amministratori, ai sindaci ed al revisore legale dei conti;-----
 - 8) approva i Regolamenti Interni;-----
 - 9) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;-----
 - 10) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente Statuto.-----
- Essa ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'art. 28.-----

L'assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda scritta agli amministratori.-----

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre 60 giorni dalla data della richiesta.-----

La convocazione su richiesta dei soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.-----

L'assemblea, a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sugli altri argomenti previsti dall'art. 2365 del codice civile.-----

Art. 33 - Costituzione e quorum deliberativi-----

In prima convocazione l'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto. -----

In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.-----

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei presenti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.-----

Art. 34 - Votazioni-----

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'assemblea.---

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.-----

E' vietato il voto segreto. -----

Art. 35 - Voto-----

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni e che non siano in mora nei versamenti delle azioni sottoscritte.-----

Ciascun socio cooperatore ha un solo voto. -----

I soci persone fisiche, anche cooperatori, in possesso di azioni di sovvenzione hanno diritto:-----

a) a 3 voti, qualora detengano azioni per un importo complessivo uguale o superiore ad Euro 5.000;-----

b) a 5 voti, qualora detengano azioni per un importo complessivo uguale o superiore ad Euro 10.000.-----

I soci persone giuridiche in possesso di azioni di sovvenzione hanno diritto:-----

a) a 1 voto, qualora detengano azioni per un importo complessivo inferiore ad Euro 25.000;-----

b) a 3 voti, qualora detengano azioni per un importo complessivo uguale o superiore ad Euro 25.000;-----

c) a 5 voti, qualora detengano azioni per un importo complessivo uguale o superiore ad Euro 50.000.-----

In ogni caso ai soci sovventori e più in generale ai titolari di strumenti finanziari attributivi della qualità di socio di cui la cooperativa dovesse in futuro deliberare l'emissione non può essere attribuito più di un terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti ovvero rappresentati in ciascuna assemblea generale.-----

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti di tali soggetti verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.-----

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia amministratore o

dipendente come disposto nell'art. 2372 del codice civile.----
Ciascun socio non può rappresentare più di 2 soci.-----
La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresen-
tante in bianco.-----

Art. 36 - Presidenza dell'Assemblea-----

L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'organo ammini-
strativo ed in sua assenza da uno dei vice presidenti, ed in
assenza anche di questi, dalla persona designata dall'assem-
blea stessa, col voto della maggioranza dei presenti. -----
Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.
La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è re-
dato da un notaio.-----

Art. 37 - Consiglio di amministrazione-----

La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione
composto da un numero di consiglieri variabile da 3 a 9, e-
letti dall'assemblea ordinaria dei soci, che ne determina di
volta in volta il numero.-----
La maggioranza dei componenti il consiglio di amministrazione
deve essere costituita da soci cooperatori persone fisiche,
da rappresentanti dei soci cooperatori persone giuridiche e da
soci volontari. -----
Gli amministratori durano in carica per un periodo di tre e-
sercizi, e scadono alla data dell'assemblea convocata per
l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio del-
la loro carica. Essi sono rieleggibili nel limite di legge.---
Il consiglio elegge nel suo seno il presidente e fino a due
vice presidenti.-----

Art. 38 - Compiti degli Amministratori-----

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi pote-
ri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riserva-
ti all'assemblea dalla legge.-----
Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle pro-
prie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste
dall'art. 2381 del codice civile, dei poteri in materia di am-
missione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che
incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più
dei suoi componenti, determinando il contenuto, i limiti e le
eventuali modalità di esercizio della delega.-----
Ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire agli ammi-
nistratori e al collegio sindacale sul generale andamento del-
la gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle
operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o ca-
ratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue even-
tuali controllate.-----

Art. 39 - Convocazioni e deliberazioni-----

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal presidente
tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare,
oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli
amministratori.-----
La convocazione è fatta dal presidente a mezzo lettera, fax o

e-mail da spedirsi non meno di 5 giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli amministratori ed i sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.-----

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.-----

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.--

Art. 40 - Integrazione del Consiglio-----

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.-----

Se viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.-----

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli amministratori, l'assemblea deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del collegio sindacale, il consiglio di amministrazione è tenuto a convocare l'assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione.-----

Art. 41 - Compensi agli Amministratori-----

Spetta all'Assemblea determinare i compensi dovuti all'Amministratore Unico o al Consiglio di Amministrazione. Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio sindacale, se nominato, determinare il compenso dovuto agli Amministratori, tenendo conto dei particolari compiti attribuiti ad alcuno di essi. -----

Art. 42 - Rappresentanza-----

Il presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio. - La rappresentanza della cooperativa spetta altresì, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai consiglieri delegati eventualmente nominati. -----

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione può, previa conforme delibera del Consiglio, nominare direttori generali, institori. -----

In caso di assenza od impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice presidente, la cui firma costituisce piena prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.-----

Il Presidente, previa apposita delibera del Consiglio di amministrazione, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.-----

La rappresentanza della cooperativa spetta anche al direttore generale, ai direttori, agli institori e ai procuratori, al segretario se nominato, nei limiti dei poteri loro conferiti

nell'atto di nomina.-----

Art. 43 - Collegio sindacale-----

Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o se comunque nominato dall'assemblea, si compone di tre membri effettivi, eletti dall'assemblea.-----

Devono essere nominati dall'assemblea anche due sindaci supplenti.-----

Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea. -----

I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.-----

Essi sono rieleggibili.-----

La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dall'assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del loro ufficio.-----

Il collegio sindacale esercita anche la revisione legale dei conti ed è quindi integralmente composto da revisori legali, iscritti nell'apposito Registro.-----

Art. 44 - Revisione legale dei conti-----

In assenza del collegio sindacale, la revisione legale dei conti, se obbligatoria o se deliberata dall'assemblea, è esercitata da un revisore legale dei conti, ai sensi dell'art. 2409 bis, comma primo del codice civile, iscritto nell'apposito Registro. -----

-----**TITOLO VIII**-----

-----**CONTROVERSIE**-----

Art. 45 - Clausola arbitrale-----

Secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 5/03, sono devolute alla cognizione di un arbitro, nominato con le modalità di cui al successivo art. 46, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:-----

a) tutte le controversie insorgenti tra soci o tra soci e Società che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto di controversia la qualità di socio;-----

b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari, comprese le delibere di esclusione da socio;-----

c) le controversie promosse da amministratori, liquidatori, sindaci o revisore legale dei conti, o nei loro confronti.----

La clausola arbitrale di cui al comma precedente è estesa a tutte le categorie di soci, anche non cooperatori. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla Cooperativa da parte dei nuovi soci e si estende alle contestazioni relative alla mancata accettazione della domanda di adesione. L'accettazione della nomina alla carica di amministratore, sindaco, revisore legale dei conti o liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.-----

Art. 46 - Arbitro e procedimento-----

L'arbitro è uno, indipendentemente dal valore della controver-

sia.-----
L'arbitro è scelto tra gli esperti in materie mutualistiche e/o di lavoro ed è nominato dal presidente dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Alessandria.-----
In difetto di designazione, è nominato dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ricade la sede.-----
La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci è comunicata alla Società, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs. n. 5/03.-----
L'arbitro decide quale amichevole compositore, con dispensa da ogni formalità. -----
Fermo restando quanto disposto dall'art. 36 D.Lgs. n. 5/03, i soci possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.-----
L'arbitro decide nel termine di mesi tre dalla nomina, termine prorogabile per non più di una sola volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2, D.Lgs n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.---
Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. L' arbitro fissa le regole procedurali cui si atterrà e le comunica alle parti; in ogni caso, deve fissare un'apposita udienza di trattazione. Le spese di funzionamento dell'organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.----
Art. 47 - Esecuzione della decisione-----
Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita all'Arbitro è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della Società o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.-----
-----**TITOLO IX**-----
-----**SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**-----
Art. 48 - Scioglimento anticipato-----
L'assemblea che dichiara lo scioglimento della Società nominerà uno o più liquidatori stabilendone i poteri.-----
Art. 49 - Devoluzione patrimonio finale-----
In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:-----
- a rimborso del capitale detenuto dai possessori di azioni di partecipazione cooperativa, per l'intero valore nominale, eventualmente rivalutato;-----
- a rimborso del capitale effettivamente versato dai soci sovventori, eventualmente rivalutato;-----
- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci cooperatori eventualmente rivalutato a norma del prece-

dente art. 28; -----
- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della
cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31.01.92, n. 59.-

-----TITOLO X-----

-----DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI-----

Art. 50 - Regolamenti-----

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici, se verranno costituiti.-----

Art. 51 - Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione-----

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.-----

Art. 52 - Rinvio-----

Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme sulle cooperative sociali di cui alla legge 381/91.-----

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società per azioni.-----

In originale firmato: VALENTINO BALESTRERO - RAFFAELLA RICALDONE NOTAIO (vi è sigillo).-----

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 23 Decreto Legislativo 07/03/2005 n. 82, ad uso Registro Imprese.-----